II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/221 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Veicolo commerciale nuovo, con quattro ruote motrici, azionato da motore a pistone con accensione per compressione (diesel), di cilindrata di 720 cm^3, peso netto (compresi i fluidi) di circa 630 kg, capacità di traino non frenata di 750 kg e dimensioni di circa 300 × 160 cm. Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con due sedili (incluso quello del conducente) munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente e avente una capacità di 0,4 m^3 oppure di circa 400 kg. Ha un'altezza dal suolo elevata (27 cm) e un interasse di 198 cm. È munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra, di freni a disco in bagno d'olio, di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore. Il veicolo ha una velocità limitata di 25 km/h ed un'elevata capacità di frenata. Il veicolo è concepito per uso fuoristrada, particolarmente per terreni molto accidentati. Il veicolo è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni, ad esempio spingere, tirare rimorchi, spostare animali, trasportare piante, scatole, acqua e attrezzature, munizioni ed alimenti per animali. (*) Cfr. illustrazione.	8704 21 91	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8704, 8704 21 e 8704 21 91. Il veicolo è concepito come veicolo multiuso che può essere utilizzato per una serie di funzioni in ambienti diversi. Esso presenta le caratteristiche obiettive degli autoveicoli per il trasporto di merci della voce 8704 (cfr. anche i pareri di classificazione 8704 31/3 e 8704 90/1 del sistema armonizzato). Il veicolo non è un autocarro a cassone ribaltabile destinato ad essere utilizzato fuori della rete stradale. Non è un veicolo di costruzione robusta con cassone ribaltabile o fondo apribile, costruito per il trasporto di sterro o di materiali diversi [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8704, sesto paragrafo, punto 1)]. La classificazione nella sottovoce 8704 10 è pertanto esclusa. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8704 21 91 come autoveicolo nuovo per il trasporto di merci.

(*) L'illustrazione è fornita soltanto a titolo informativo.

